Allegato "B" al rep. n. 41936

Statuto della

FONDAZIONE PERI ONLUS ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "FONDAZIONE PERI ONLUS ETS"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PERI ONLUS ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "FONDAZIONE PERI ONLUS ETS"

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) e dal Codice Civile.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Roma via Vittorio Veneto n.7 o al successivo all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Potranno essere istituiti in Italia e all'estero, uffici ed unità operative locali ad opera del Consiglio di Amministrazione

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

educazione della generalità dei cittadini alla salute, promuovendo la formazione e la ricerca scientifica nell'ambito delle scienze, otorinolaringoiatriche, audiologiche, foniatriche e audioprotesiche.

Per raggiungere tali scopi la Fondazione potrà:

a) Promuovere, supportare, divulgare, sostenere lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni atte ad alleviare e risolvere le malattie che comportano deficit dell'udito e degli organi ad essi connessi tra i quali l'orecchio, il naso, la gola e la laringe e le loro implicazioni e conseguenze per gli individui, le famiglie e la collettività;

b) Supportare progetti che si propongano di migliorare la qualità di vita dei bambini, degli adulti e degli anziani audiolesi e dei loro familiari attraverso attività didattiche, sociali, di ricerca e di divulgazione scientifica, nonché di prevenzione sulle soluzioni audioprotesiche e audiologiche;

c) promuovere e curare pubblicazioni, conferenze, congressi e

campagne di informazione che intendano innalzare il livello di consapevolezza riguardo l'importanza dei problemi dell'udito.
d) Supportare progetti di ricerca condotti in ambito audiologico, otorinolaringoiatrico e della psicoacustica finalizzati ad approfondire, scoprire e comprendere i meccanismi dell'udito e degli organi ad esso connessi tra i quali l'orecchio, il naso, la gola e la laringe, delle loro patologie, delle soluzioni atte a rimediarne, alleviarne e risolverne le difficoltà;
e) promuovere l'attività di formazione continua in sanità per i professionisti finalizzata al conseguimento di crediti ECM (educazione continua in medicina) come da normativa di riferimento;
f) curare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria pubbliche e private, con le Università, istituti di riabilitazione ed analoghe strutture. Ciò al fine di giungere a comuni progetti di ricerca, a pratiche comuni di protocolli di assistenza, alla circolazione delle conoscenze e del personale per garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate nonché le ricerche pertinenti;
g) promuovere, finanziare e coordinare studi e ricerche connessi sia direttamente che indirettamente allo scopo della Fondazione sostenendo sia in Italia che all'estero l'attività di ricercatori, laureati e laureandi interessati all'approfondimento delle tematiche di interesse della Fondazione e contribuire con finanziamenti o borse di studio alla formazione di personale tecnico specializzato;
h) organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, seminari, proiezione di documentari culturali o comunque di interesse generale, attività sociali, conviviali, visite guidate e manifestazioni in occasione di festività, ricorrenze ed altro;
i) procedere a raccolte di fondi necessari a sostenere le attività istituzionali tramite l'organizzazione di ogni tipo di manifestazione, evento e attività anche attraverso l'utilizzo di strumenti radiotelevisivi e telematici;
l) collaborare e promuovere scambi culturali con gli atenei, le case di cura, gli ospedali, gli ambulatori medici, le associazioni e le fondazioni italiane e estere che perseguano scopi similari anche missioni umanitarie;
m) erogare e gestire servizi di natura psicologica, pedagogica assistenziale, sanitaria, culturale, con facoltà di stipulare anche convenzioni con Enti Pubblici e Privati.
Per raggiungere il suo obiettivo, la Fondazione potrà compiere ogni tipo di attività mobiliare ed immobiliare consentita dalla legge.
La Fondazione coopererà con organismi pubblici e privati sia

nazionali che internazionali.
Potrà inoltre aderire ad altre Fondazioni, riconosciute e non, che abbiano oggetto simile, analogo od affine al proprio.

ART. 4

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:
A) dal fondo di dotazione:
- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della fondazione non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
B) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e da quelle secondarie strumentali.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno i soci Fondatori approvano il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore.
6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:
a) Fondatori
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente ed il vicepresidente;
d) Il Presidente Onorario;
e) Il Direttore Generale;
f) Il Comitato scientifico;
g) Il Revisore dei Conti
7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori coloro che hanno costituito la Fondazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Possono essere nominati anche Fondatori Onorari, quali persone che si sono adoperate per lo svolgimento dello scopo della Fondazione dando il loro sostegno alla Fondazione, in qualsiasi forma esso si esprima e sono nominati tali dai soci

Fondatori

ART. 9

DECADENZA E RECESSO

11.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Soci Fondatori che, trattandosi di enti e/o persone giuridiche, conseguano alla

— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

— apertura di procedure di liquidazione;

— fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.2 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ART. 10

COMPITO DEI SOCI FONDATORI

10.1 I Fondatori approvano gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verificano i risultati complessivi della gestione della medesima.

10.2 In particolare:

— approvano il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

— approvano il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- determinano il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

— nominano, determinandone il compenso, e revocano i membri del Consiglio di Amministrazione;

— nominano, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

- nominano, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

- deliberano sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovono l'azione di responsabilità;

— deliberano eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- deliberano lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- deliberano sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

10.3 I Fondatori sono convocati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve

essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
10.5 Le riunioni sono presiedute dal Fondatore più anziano di età. Alle riunioni possono partecipare i Fondatori Onorari senza diritto di voto.
10.6 Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede o e dal segretario
10.7 Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
In particolare sarà necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'adunanza, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di presenza di tutti i soci fondatori, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.
10.8 I Fondatori si riuniscono validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
10.9 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 11
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati ai sensi dell’art.26 quarto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.
11.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti
11.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa

a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.
11.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.
11.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
11.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
11.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:
— predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dei Fondatori;
— predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre ai Fondatori per l'approvazione;
— delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
— predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
— nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
11.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
11.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.
11.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di consiglio composto da quattro o sei membri prevale il voto del Presidente.
11.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
11.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.
E' ammessa che la riunione del Consiglio di Amministrazione venga svolta per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
In particolare sarà necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'adunanza, anche a mezzo

del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di riunione totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 12

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti

12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

12.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

13.1 L’organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dai Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

13.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell’art.30 del Codice del Terzo settore e lo stesso può svolgere anche la funzione di Revisore legale dei conti, persona fisica o società, se iscritto nell’apposito registro altrimenti i Fondatori nominano anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.

Articolo 14

PRESIDENTE ONORARIO

14.1 Il Presidente Onorario nominato in sede di Costituzione dal Fondatore dura in carica a vita.
Può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, non ha diritto di voto e non ha rappresentanza legale della Fondazione.
14.2 Può essere delegato dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche o private a sostegno dell'attività della Fondazione.

Articolo 15

DIRETTORE GENERALE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ha facoltà di nominare un direttore generale.
In tal caso, il Direttore Generale sarà l'organo esecutivo della Fondazione al quale è affidato il coordinamento e l'attuazione delle attività degli organi della Fondazione.
15.2 Egli adotterà, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio.
15.3 Il Direttore Generale durerà in carica per un anno, salvo revoca o dimissioni ed è rieleggibile.
15.4. Egli ha la rappresentanza esterna dell'Ente ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte.

Articolo 16

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico e, al suo interno, un Coordinatore Scientifico, che ne coordinerà i lavori.
Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di nomina, stabilisce la durata della carica e le cause di decadenza.
16.2 I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico possono essere motivatamente revocati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Tecnico-Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Esso redige annualmente la propria relazione di verifica qualitativa, che sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di esercizio.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dei Fondatori che nomineranno il/i liquidatore/i, determinandone

i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART.18

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO GIORGIA PERI - LAURA PERI - FRANCESCO PERI - PIERA MELONI teste - ANTONELLA COLETTA teste

F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO

SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS.N.235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.